



Regolamento affidamento familiare Comuni di Cogliate, Lazzate, Misinto

Approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 30.04.2025

Articolo 1 – Finalità e obiettivi del regolamento

- La legge 184/1983 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” sancisce il diritto dei bambini e dei ragazzi, delle bambine e delle ragazze a crescere in famiglia, riconoscendo la famiglia quale luogo privilegiato per crescere un bambino o una bambina; diritto che corrisponde al dovere delle istituzioni e dei servizi pubblici di sostenere famiglie fragili e in difficoltà, evitando il sorgere e l’aggravarsi di situazioni di disagio per i figli e di proteggere ogni minorenne la cui famiglia, nonostante i sostegni, manifestasse gravi carenze nel rispondere ai suoi bisogni di crescita e di benessere. L’affidamento familiare diviene quindi un intervento socioassistenziale istituito per garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all’interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli le condizioni materiali, relazionali ed affettive adeguate alla crescita psico-fisica. L’affido familiare prevede che, con modalità diverse a seconda della specifica situazione familiare, siano mantenuti i rapporti tra il minore ed il nucleo familiare di origine.
- Il presente regolamento è finalizzato a delineare una cornice unitaria per l’affido familiare attraverso specifiche norme regolamentari, individuando e declinando il ruolo dei Servizi Sociali nella sensibilizzazione della cultura dell’accoglienza e nella implementazione e realizzazione dell’affido, nelle diverse forme. Intende contribuire a creare direttrici chiare per la realizzazione nel territorio cittadino del diritto fondamentale dei bambini e dei ragazzi a vivere, crescere ed essere educati nell’ambito di una famiglia.
- I Servizi Sociali perseguono come primo obiettivo quello di garantire al minore la permanenza presso la propria famiglia di appartenenza e attuano tutti gli interventi necessari al fine di sostenere le famiglie d’origine nello svolgimento del loro ruolo educativo.
- L’impegno delle parti coinvolte si inserisce nella rete dei servizi comunali, sociosanitari e educativi che, in varie forme, si occupano di sostegno ai minori e ai nuclei familiari ed è teso a promuovere una responsabilità diffusa nei confronti dei minori in difficoltà e valorizzare le esperienze di solidarietà spontanea.
- Con l’affidamento familiare si intende perseguire la finalità di garantire al minore il diritto di crescere all’interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, la Convenzione ONU di New York del 1989, qualora la sua famiglia si trovi nell’incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura.
- Allo stesso tempo, il Servizio Tutela si prefigge di recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro e, laddove ciò non fosse possibile, di favorire ed accompagnare il minore nel percorso verso l’autonomia personale e socioeconomica anche oltre il diciottesimo anno d’età, assicurando comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.

Articolo 2 – Riferimenti legislativi

Il regolamento si fonda sui principi e le indicazioni contenuti nelle norme internazionali, nazionali e regionali che definiscono i diritti dei minori.

A livello internazionale:

- “Convenzione sui diritti del fanciullo”, siglata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176;

- “Convenzione protezione minori e adozione internazionale”, siglata a L’Aja il 29 maggio 1993 e ratificata dall’Italia con L. 31 dicembre 1998 n. 476;
- “Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli” siglata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 ratificata dall’Italia con L. 20 marzo 2003 n. 77;

A livello nazionale:

- L. 184 del 4 maggio 1983 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, modificata successivamente dalla legge n.149 del 28 marzo 2001;
- L. 173 del 19 ottobre 2015 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare”;
- L. 285 del 28 agosto 1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- Dlgs. 151 del 26 marzo 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela dei diritti e sostegno della maternità e della paternità”;
- L. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- DPR. 106 del 21 gennaio 2011 “Terzo piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva”;
- L. 112 del 12 luglio 2011 “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”;
- L. 47 del 07 aprile 2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”
- Linee guida di indirizzo per l’affidamento familiare approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - Rep. atti n. 17/CU dell’8 febbraio 2024.
- Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine siglate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Garante dell’Infanzia e Adolescenza in data 11 dicembre 2017.

A livello regionale:

- L.R. 23 del 6 dicembre 1999 “Politiche regionali per la famiglia”;
- L.R. 34 del 14 dicembre 2004 “Politiche regionali per i minori”;
- L.R. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete e degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
- LR 6 del 30 marzo 2009 “Istituzione della figura e dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza”;
- DGR n. 9/1772 del 30 maggio 2011 “Linee guida per l’affidamento familiare”

Articolo 3 – Destinatari dell’affidamento familiare

- i minori che si trovino in situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali si renda necessaria una separazione temporanea dalla famiglia;
- i minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell’esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si rende necessaria una separazione temporanea dalla famiglia;
- mamme con figli minori che stanno attraversando una situazione di difficoltà al fine di prevenire la necessità della separazione temporanea del minore;
- i minori stranieri non accompagnati privi della presenza e del sostegno della propria famiglia di origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;

- ragazzi/e che necessitano, per situazioni particolari motivate nel progetto individualizzato, di proseguire l'esperienza dell'affido oltre il compimento del diciottesimo anno di età e fino al raggiungimento di un adeguato livello di autonomia e comunque non oltre il ventunesimo anno di età (proseguo amministrativo RDL 1404/34, art 25)

Articolo 4 – Le tipologie di affidamento familiare

L'intervento di affidamento familiare in base alla normativa vigente può essere:

- a) secondo lo status giuridico:
 - consensuale, disposto direttamente dal Comune in attuazione dell'art. 4 della legge 184/83 e successive modifiche, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il 4° grado, viene sempre inviato al Giudice Tutelare affinché sia reso esecutivo;
 - giudiziale, disposto in attuazione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, che si avvale dei servizi sociali del Comune per la sua attuazione e vigilanza.
- b) secondo la tipologia di collocazione:
 - etero-familiare: quando il minore viene collocato in una famiglia con la quale non sussistono legami di parentela;
 - intra-familiare: quando il minore viene collocato presso parenti entro il 4° grado.
- c) secondo la tipologia dell'accoglienza:
 - residenziale: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari;
 - diurno: quando il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari e la sera torna nella sua famiglia;
 - a tempo parziale: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari (fine settimana, vacanze estive, specifici periodi dell'anno ...);
 - affiancamento familiare o affido di prossimità: finalizzato ad estendere la centralità dell'affido familiare all'intero nucleo e non solo al minore. Nel concreto il servizio sociale promuove la co-costruzione di un progetto temporaneo, in cui, mentre il minore continua a vivere con il proprio nucleo d'origine, la famiglia è affiancata da un'altra famiglia per alcune attività condivise.
- d) affido di minori in situazioni particolari:
 - affido a rischio giuridico: l'affido è disposto dall'Autorità Giudiziaria nel procedimento di adozione ed in attesa di definizione dello stato di adottabilità. Il Tribunale individua gli affidatari direttamente fra le persone con idoneità all'adozione;
 - affidamento familiare di adolescenti, prosecuzione oltre i 18 anni: l'affidamento familiare di preadolescenti e adolescenti si può presentare particolarmente complesso. Alla luce di tali complessità e dell'eventuale impossibilità o inopportunità di un rientro presso la famiglia d'origine, è possibile la prosecuzione dell'accoglienza, anche oltre il diciottesimo anno di età, sino al raggiungimento dell'autonomia e comunque non oltre il ventunesimo anno di età.
 - affidamento di pronta accoglienza: si rivolge a bambini molto piccoli per i quali risulta fondamentale da subito la presenza di una figura stabile di attaccamento. Tale affidamento dovrebbe avere una durata di sei mesi rinnovabili, che corrisponde al tempo necessario agli operatori per svolgere la valutazione delle capacità genitoriali e all'Autorità Giudiziaria per decidere in merito al percorso futuro del bambino (rientro in famiglia, affidamento familiare, adozione).
 - affidamento familiare in situazioni di particolare complessità: quando un minore presenta bisogni particolarmente complessi (disabilità, disturbi psichiatrici, problemi sanitari) la sua accoglienza richiede una particolare disponibilità da parte di famiglie affidatarie e interventi di supporto particolarmente intensi e strutturati a cura dei servizi sociali e sanitari;
 - affidamento di minori stranieri non accompagnati.

Articolo 5 – I protagonisti dell'affidamento familiare

Alla realizzazione dell'intervento di affido familiare contribuiscono a diverso titolo e misura:

- il minore, soggetto di diritti e di protezione, cui deve essere garantita la crescita in un contesto familiare adeguato, in attesa del rientro nella propria famiglia d'origine, fatte salve altre disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- la famiglia d'origine, che si impegna in un proprio percorso di crescita e cambiamento, nell'ottica del superamento delle difficoltà che hanno determinato l'avvio dell'intervento;
- gli affidatari, che si occupano concretamente di accogliere il minore, garantendogli protezione ed assicurandogli l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno;
- i Servizi Sociali territoriali, che si occupano dei bisogni del minore e della sua famiglia d'origine, svolgendo funzioni di conoscenza, consulenza, trattamento e sostegno, anche con la collaborazione di altri servizi pubblici e privati;
- il Servizio per l'Affido e la Solidarietà familiare;
- le Associazioni familiari/Reti familiari, le quali - per finalità di solidarietà sociale - operano per la promozione dell'accoglienza e dell'affido, anche attraverso azioni concrete di formazione, di sostegno alla famiglia affidataria e al minore accolto per tutta la durata dell'affido.
- l'Autorità Giudiziaria.

Articolo 6 – I diritti e gli impegni del minore, della famiglia d'origine e degli affidatari

1. Il minore ha diritto:

- ad essere ascoltato, informato, preparato e coinvolto rispetto al progetto di affido, in relazione alla propria età anagrafica ed alle proprie specifiche caratteristiche e capacità;
- a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, fatto salvo quando vi siano diverse indicazioni o prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente;
- a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando lo desidera e non vi sia controindicazione.

Si impegna, in maniera commisurata alla propria età anagrafica e alle proprie caratteristiche e capacità, a:

- aderire al progetto di affido condiviso secondo la propria capacità di discernimento;
- conoscere e rispettare le regole educative della famiglia affidataria;
- collaborare con gli operatori alla realizzazione del proprio progetto di affido.

2. La famiglia d'origine ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto fin dalla fase di costruzione del progetto di affido;
- ad avere un sostegno professionale individuale, familiare e/o di gruppo inerente alle proprie difficoltà, come previsto dal progetto di affido;
- a mantenere rapporti con il proprio figlio/a, salvo diversa indicazione o prescrizione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente;
- ad essere informata ed aggiornata con regolarità sulla vita e sulle condizioni del minore;
- ad essere coinvolta nelle decisioni di straordinaria amministrazione relative al minore salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Si impegna a:

- collaborare alla costruzione e realizzazione del progetto formulato con i servizi e la famiglia affidataria;
- ottemperare alle prescrizioni disposte dall'Autorità Giudiziaria;
- agevolare la costruzione del rapporto con la famiglia affidataria;
- incontrare il minore ed eventualmente la famiglia affidataria, secondo modalità, orari e durata concordati con gli operatori di riferimento e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- garantire la partecipazione agli interventi predisposti dagli operatori;
- seguire il percorso di supporto o di trattamento connesso al superamento delle problematiche che hanno dato luogo al collocamento del minore in affido;

3. La famiglia affidataria ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere formata sulle tematiche specifiche dell'affido;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto fin dalla fase di costruzione del progetto di affido;
- ad avere un sostegno professionale individuale, familiare e di gruppo;
- ad essere accompagnata nel percorso di accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali necessari al minore;
- ad avere un contributo svincolato dal reddito, a cui si aggiungono eventuali rimborsi delle spese straordinarie sostenute.

Si impegna a:

- assicurare discrezione e riservatezza circa le informazioni sul minore e sulla sua famiglia;
- collaborare alla costruzione, realizzazione e valutazione del progetto formulato con i servizi e con la famiglia d'origine, garantendo in tutte le fasi dello stesso la propria reperibilità e disponibilità agli incontri;
- esercitare i poteri connessi con la responsabilità familiare relativamente agli atti di ordinaria amministrazione intrattenendo rapporti con la scuola, i medici, gli adulti di riferimento del minore, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- provvedere alla cura, all'educazione e all'istruzione del minore, in collaborazione con i Servizi e tenendo conto delle indicazioni dei genitori, in conformità con le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- garantire al minore i rapporti con la famiglia d'origine secondo le modalità previste all'interno del Progetto di Affido, tenuto conto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- partecipare a momenti di formazione e di sostegno, di gruppo o individuali, sul percorso dell'affido o dell'accoglienza;
- collaborare alla chiusura dell'affido, alla progettazione e realizzazione del rientro presso la famiglia di origine, anche prevedendo le forme di mantenimento della relazione instaurata con il minore.

Articolo 7 – Competenze e modalità operative del Servizio per l'Affido Familiare

Il Servizio per l'Affido Familiare:

- favorire una cultura dell'accoglienza, attraverso attività di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone, in collaborazione con Associazioni di Volontariato e con realtà del Terzo Settore;
- sostenere, durante l'intero percorso, le singole famiglie affidatarie attraverso colloqui psicosociali;

- sostenere, durante l'intero percorso, i rapporti tra le famiglie affidatarie e le scuole attraverso interventi pedagogici, da concordare con il Servizi referenti del minore (Servizio Sociale Comunale e Servizio Tutela Minori);
- proporre percorsi di sostegno di gruppo alle famiglie affidatarie con lo scopo di mantenere ed affinare la capacità di svolgimento del proprio ruolo salvaguardando il rapporto con il minore, la famiglia d'origine e altri contesti sociali;
- coinvolgere le famiglie in percorsi di formazione relative all'affido;
- proporre percorsi di conoscenza e di sostegno a favore dei figli naturali delle famiglie affidatarie;
- svolgere un lavoro di conoscenza, valutazione e selezione delle famiglie affidatarie attraverso colloqui psicosociali e visite domiciliari;
- concordare un incontro di rete con i servizi referenti del minore (Servizio Sociale Comunale e Servizio Tutela Minori) al fine di condividere ed approfondire le informazioni relative alla famiglia di origine e al minore, così da definire, congiuntamente ai servizi, i requisiti della possibile famiglia affidataria;
- individuare nell'archivio delle famiglie affidatarie selezionate il nucleo o il singolo che si ritiene più idoneo al caso preso in considerazione e collaborare nella fase di abbinamento con gli operatori che hanno in carico il caso. Qualora non vi siano risorse disponibili è cura del Servizio per l'Affido Familiare contattare altri gestori di famiglie affidatarie al fine di rispondere alla richiesta di abbinamento;
- formulare, in collaborazione con i servizi coinvolti (Servizio Sociale Comunale e Servizio Tutela Minori) un progetto di affido personalizzato definendo obiettivi, tempi, interventi di aiuto alla famiglia affidataria e alla famiglia di origine, diritti e doveri della famiglia affidataria e della famiglia di origine e compiti dei servizi (Servizio Sociale Comunale, Servizio Tutela Minori e Servizio per l'Affido Familiare);
- effettuare momenti di verifica dei progetti di affido con i soggetti coinvolti con modalità e tempi definiti dal progetto stesso;
- al termine dell'affido, sostenere la famiglia affidataria nella rielaborazione della conclusione del progetto;
- creazione e gestione di un archivio contenente i documenti relativi all'affido e le relative scadenze progettuali;
- predisporre e consegnare alle famiglie affidatarie un Vademecum contenente tutte le indicazioni utili rispetto alla gestione quotidiana e straordinaria del minore affidato.

Articolo 8 – Competenze e modalità operative del Servizio Tutela Minori

Il Servizio Tutela Minori durante tutto il percorso di affido svolge le seguenti funzioni:

- realizzare un'attenta valutazione psicosociale della situazione familiare del minore, comprensiva di un approfondimento delle caratteristiche di funzionamento del minore e della recuperabilità delle figure genitoriali;
- compilare la scheda di segnalazione da inoltrare al Servizio per l'Affido Familiare, atta a focalizzare gli elementi significativi, le risorse e le criticità del nucleo familiare e del minore per cui viene richiesto l'affido familiare;
- concordare un incontro di rete con il Servizio per l'Affido Familiare al fine di condividere ed approfondire le informazioni riportate nella scheda di segnalazione;
- redigere il progetto di affido, in collaborazione con il Servizio per l'Affido Familiare definendo le modalità di rapporto tra il minore e la famiglia di origine e tra famiglia affidataria e il minore;
- predisporre tutti gli interventi di sostegno necessari al minore per affrontare e sostenere il percorso di affido;
- garantire alla famiglia di origine un adeguato sostegno psico-sociale, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'intervento;
- garantire il mantenimento dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine, predisponendo adeguati interventi per il superamento delle difficoltà e degli impedimenti esistenti;

- predisporre la programmazione degli incontri tra il minore e la famiglia di origine (genitori, fratelli, ecc....);
- effettuare momenti di verifica dei progetti di affido con i soggetti coinvolti (Servizio per l’Affido Familiare, Servizi Sociali Comunali, famiglie e minori) definendo modalità e tempi;
- effettuare aggiornamenti periodici all’Autorità Giudiziaria competente (Tribunale Ordinario-Tribunale per i Minorenni);
- predisporre il rientro del minore nella famiglia di origine e la conclusione del progetto di affido, sostenendo in questa fase il minore e la famiglia di origine.

Articolo 9 – Competenze del Terzo Settore

Le organizzazioni del Terzo Settore in collaborazione con il Servizio per l’Affido Familiare, siglando specifici protocolli o convenzioni, possono svolgere attraverso un’equipe interdisciplinare specializzata in materia d’affido, le seguenti funzioni:

- promuovere la sensibilizzazione in merito ai diritti dei bambini/e - ragazzi/e e alle problematiche del disagio da loro vissuto relativamente all’esperienza dell’istituzionalizzazione e dell’allontanamento dalla famiglia d’origine;
- orientare ed accompagnare le famiglie ed anche i singoli individui che stanno maturando la scelta di proporsi come affidatari assicurando loro un’informazione esauriente e corretta, nonché diffusa territorialmente;
- formare e sostenere, anche autonomamente, e anche attraverso la creazione di una rete di aiuto e di auto mutuo aiuto, quelle famiglie già aperte all’accoglienza e all’esperienza dell’affido affinché mantengano il loro impegno, con particolare attenzione alla temporaneità dell’esperienza d’affido;
- sostenere e favorire una cultura territoriale e comunitaria dell’accoglienza attraverso la conduzione di momenti e contesti di aggregazione sul territorio;
- mettere a disposizione possibili risorse familiari, adeguate ai bisogni espressi dal singolo bambino/a in carico per la progettualità al Servizio per l’Affido Familiare;
- condividere con i servizi la progettualità sul minore e la famiglia d’origine qualora siano coinvolti attivamente in un progetto.

Articolo 10 – Sostegno economico

L’Ente di residenza della famiglia d’origine del minore eroga alla famiglia/persona affidataria un contributo a totale favore del minore affidato, “affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche” (art. 80 4° comma L 184/83 e successive modifiche) partendo dall’ipotesi dell’affidamento residenziale. I genitori del minore, quando possibile, sono tenuti a compartecipare, integrandolo, alla determinazione del contributo. La misura della compartecipazione è definita dalle deliberazioni di ciascun Ente.

Il contributo economico verrà erogato anche nelle situazioni di:

- nomina a tutori della famiglia affidataria;
- affido diretto alla famiglia affidataria;
- prosieguo amministrativo.

Gli Enti stabiliscono uniformemente, con il presente regolamento, che la quota di contributo mensile da corrispondere agli affidatari, indipendentemente dalle condizioni economiche degli stessi, viene determinata in conformità alle linee di indirizzo dell’Ambito territoriale.

Per l'affidamento familiare diurno si prevede un contributo mensile pari al 70% di quello residenziale ed il Servizio competente per territorio applicherà variazioni, come sottoindicato.

Per affidamenti di durata inferiore al mese (affidi part-time) si rapporterà la cifra ai giorni effettivi di affidamento.

Dalla quota base così definita, sia per gli affidi part time che per quelli residenziali, è prevista una maggiorazione pari al 30% in più per l'affido di pronta accoglienza di minori in fascia 0-6 anni.

È prevista inoltre una maggiorazione del 50% in più in presenza di bambini/e - ragazzi/e con gravi disabilità psichiche/fisiche, riconosciute e legalmente certificate (L. 104/92 art. 3 comma 3).

Non verrà erogato alcun contributo per i progetti di solidarietà familiare (affido di prossimità) ma verranno valutate eventuali coperture delle spese, queste dovranno essere autorizzate e preventivamente segnalate all'ente competente che ne valuterà il rimborso.

Per la durata del collocamento in affido residenziale giudiziale del bambino/a – ragazzo/a questi risulteranno a carico della famiglia affidataria e gli affidatari saranno titolari del diritto ad ottenere l'erogazione di prestazioni assistenziali e previdenziali in conseguenza della loro disponibilità all'accoglienza di un minore. Si precisa che l'erogazione di tali prestazioni è subordinata alla ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge che li istituiscono.

Per i minori collocati in uno qualsiasi degli Enti che adottano il presente regolamento, l'Ente di residenza della famiglia affidataria assicurerà ai minori in affidamento (anche quando questi ultimi non siano residenti sul territorio), l'accesso ai servizi essenziali, al diritto allo studio (trasporti, refezione, asilo nido, scuola dell'infanzia, centro ricreativo diurno estivo...), alle tariffe minime praticate ai residenti, sia per frequentazione in istituti pubblici che paritari. Nell'ipotesi di frequenza scolastica in istituti privati o comunque non accreditati/convenzionati, la scelta deve essere debitamente motivata e preventivamente concordata con l'Ente che prevederà un rimborso spese nella misura massima prevista per i medesimi servizi in istituti pubblici o accreditati/convenzionati, come sopra indicato.

L'ente di residenza del minore farà invece fronte agli oneri relativi al servizio di Assistenza Educativa Specialistica dell'alunno in condizione di disabilità residente sul proprio territorio.

Contributi per spese aggiuntive

Le spese straordinarie e aggiuntive sono sostenute, salvo indigenza, dalla famiglia d'origine. Qualora il servizio inviante appuri l'impossibilità della famiglia d'origine di provvedere alle spese, l'Ente competente valuterà la copertura delle spese per le sottoelencate esigenze che dovranno sempre essere preventivamente sottoposte all'Amministrazione Comunale (salvo i casi urgenza).

L'Ente valuterà i rimborsi per visite specialistiche, interventi di cura sia per carattere di urgenza che di lunga durata e, se non disponibili in strutture del Servizio Sanitario Regionale o convenzionate/accreditate, se preventivamente comunicate.

I percorsi terapeutici e riabilitativi rimangono in carico al SSN.

Le spese che potranno essere rimborsate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, previa valutazione sono:

- acquisto di occhiali o lenti corneali;
- cure odontoiatriche ed ortodontiche, dando priorità alla presa in carico presso il Servizio Sanitario Regionale;

- iscrizione a corsi professionali e/o spese accessorie (divise per la scuola – ad es. alberghiera, libri scolastici se non è possibile altro intervento per ottenere il rimborso spese per libri, etc.);
- necessità di alimentazione particolare non coperta dal Servizio Sanitario Regionale;
- cure sanitarie non effettuabili tramite il Servizio Sanitario Regionale.

Per situazioni del tutto particolari che non rientrino in modo completo e automatico nei sopracitati criteri, si procede comunque all'istruttoria e alla formulazione di un progetto di intervento da parte del Servizio territorialmente competente, da approvarsi con apposita Determinazione Dirigenziale condivisa preventivamente con l'Ente competente per residenza.

Per tutte le tipologie di spesa previste si richiede che:

- la richiesta, fatta eccezione per gli interventi di urgenza, sia effettuata preventivamente all'assunzione di spesa da parte degli affidatari al Servizio Sociale competente per i passaggi di autorizzazione e impegno di spesa;
- il Servizio territoriale acquisisca e conservi agli atti le pezze giustificative per eventuali controlli che dovessero intervenire;
- per le spese riferite ad attività continuative si proceda all'erogazione del contributo in più mensilità, corrispondenti alla durata dell'intervento;
- in ogni caso, qualora non si possa procedere a rateizzazione, per spese superiori a €1.000,00 la liquidazione del contributo avverrà in due tranches: una pari al 70% della spesa a titolo di anticipazione sulla base del preventivo e l'altra parte restante della spesa in relazione alla presentazione di giustificativi della spesa effettuata;
- la relazione in merito alla richiesta di contributo conterrà la motivazione dell'impossibilità a provvedervi con altre risorse.

In linea generale per i bambini che fruiscono di un affidamento consensuale, va motivata l'impossibilità di provvedere da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, i quali, salvo ipotesi di interventi di urgenza, vanno comunque informati del contenuto e delle modalità di erogazione del contributo.

Gli Enti di residenza della famiglia d'origine provvedono a rendicontare annualmente numeri e dati dei minori in affidamento afferenti al debito informativo richiesto dalla Regione Lombardia per il Fondo Sociale Regionale.

Sarà cura della Regione attivare la copertura assicurativa prevista, ai sensi della normativa vigente, per gli affidi familiari: infortuni al minore e responsabilità civile (danni causati dal minore a terzi o alla famiglia affidataria).

Articolo 11 – Affidamento a parenti

L'affidamento a parenti si realizza con la collocazione di un bambino/a - ragazzo/a presso famiglie o singoli entro il IV grado di parentela dello stesso/a. Costituisce un intervento differente dalle tipologie riportate precedentemente, sia per i legami - e l'autonomia degli stessi - fra i soggetti coinvolti, che hanno percorsi ben antecedenti le fasi di progetto che possono coinvolgere gli Enti referenti ed i servizi, sia perché rappresentano scelte autonome di risposta ad eventuali condizioni di difficoltà o bisogno, all'interno di un unico sistema familiare.

Gli affidamenti a parenti entro il IV grado possono essere consensuali (nel qual caso non è necessaria segnalazione ad alcuna Autorità Giudiziaria) o disposti dall'Autorità Giudiziaria competente.

Trattandosi gli affidatari di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art.433 del Codice civile, non è previsto uno specifico contributo economico, soprattutto nel caso di affidamenti consensuali, presupponendosi, da

parte dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, accordi economici autonomi in merito al mantenimento del bambino/a presso il parente stesso.

Alla famiglia potrà essere erogato il contributo economico da parte dell'Ente tenutovi per competenza laddove vi siano difficoltà economiche nel mantenimento, nel caso l'accoglienza sia particolarmente complessa e gravosa e/o nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo economico in merito al mantenimento del bambino/a con gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Tale contributo viene erogato con importi pari a quelli degli affidi etero familiari. I genitori del bambino/ragazzo sono tenuti a compartecipare, integrandolo, alla determinazione del contributo. La misura della compartecipazione in base all'ISEE è determinata dal regolamento che disciplina l'istituto della compartecipazione.

Articolo 12 – Conclusione dell'affidamento

L'affidamento cesserà con dispositivo della stessa autorità che lo ha disposto (art.4 L 184/83) quando:

- la famiglia d'origine avrà superato le proprie difficoltà e la finalità dell'affido sarà stata raggiunta;
- il bambino/a - ragazzo/a avrà sviluppato sufficienti competenze per un rientro all'interno della propria famiglia d'origine;
- la prosecuzione non sia più nell'interesse del bambino/a - ragazzo/a;
- con la maggiore età o al termine del cosiddetto "proseguo amministrativo", sino ai 21 anni del ragazzo/a.

Articolo 13 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore all'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni di Cogliate, Lazzate e Misinto.